



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.

(approvato con delibera del Consiglio camerale n. 9 del 16.5.2017)

Capo I – CRITERI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata: "Camera di Commercio"), a norma dell'art. 1 c. 1 della L. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. 219/2016, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali così come precisate dall'art. 2 della L. 580/1993.

La concessione di contributi, benefici e vantaggi economici di cui al presente Regolamento, avviene in conformità con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie in materia di aiuti di stato alle imprese.

In particolare si applicano i seguenti principi:

- a) per tutti i settori e le spese ammissibili agli aiuti "de minimis" di cui al Reg. UE N. 1407/2013 e agli aiuti "de minimis" per il settore agricolo di cui al Reg. UE N. 1408/2013 le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dei principi e dei limiti di tali regolamenti, mediante regimi di aiuto approvati dai dirigenti competenti;
- b) per i settori della produzione primaria in agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura per gli ulteriori casi che non possono rientrare nei limiti previsti dal Reg. UE N. 1407/2013 e dal Reg. UE N. 1408/2013, le agevolazioni dovranno far riferimento ad altri regimi di aiuto regolarmente comunicati alla Commissione Europea o notificati ed approvati da quest'ultima. In assenza di una copertura normativa preesistente le regolamentazioni che si intendono adottare dovranno essere preventivamente notificate alla Comunità Europea e da questa autorizzate prima di dar corso alla loro attuazione oppure occorrerà attenersi alle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria previsti dalla Commissione Europea, che prevedono il solo obbligo di comunicazione a quest'ultima prima dell'attivazione dell'aiuto.

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera e pertanto:



- a) ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- b) ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, il regime applicabile e gli adempimenti conseguenti saranno stabiliti con apposito provvedimento dirigenziale;
- c) nel caso di concessione di contributi diretti alle imprese o nel caso in cui l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime *de minimis* a tale soggetto o ad altro regime di esenzione stabilito con provvedimento dirigenziale.

ART. 2 INSERIMENTO NEL PROGRAMMA PROMOZIONALE – PUBBLICITÀ'

La Giunta fissa le linee generali da seguire e gli scopi da perseguire con l'attività di gestione definendo il relativo stanziamento di bilancio, nell'ambito dei compiti e delle funzioni definiti dall'art.2 comma 2 della L.580/1993. I singoli provvedimenti di Giunta riguardanti le iniziative promozionali, dovranno avere come punto di riferimento le linee programmatiche approvate dal Consiglio e il programma degli interventi promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale.

La Giunta approva il programma promozionale specificando, ove possibile, sin dall'inizio le iniziative e i progetti in modo da garantire l'efficacia della programmazione e della conseguente attività gestionale da parte dei Dirigenti.

Alle iniziative del programma promozionale verrà data idonea divulgazione attraverso il sito internet camerale.

Per iniziative di particolare rilievo potranno essere adottate forme aggiuntive di pubblicità in grado di assicurare la più ampia diffusione.

CAPO II - INTERVENTI PROMOZIONALI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 – MODALITÀ' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

L'accesso agli interventi camerali si realizza attraverso appositi bandi o avvisi da emanarsi a firma del Dirigente competente sulla base delle disposizioni del presente Regolamento.



Art. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Gli interventi camerali si articolano in due distinte tipologie:

- a) Interventi **diretti**: iniziative direttamente promosse e organizzate dalla Camera di Commercio, che consistono in:
 - organizzazione e attuazione diretta di progetti a sostegno dell'economia;
 - contributi diretti alle imprese previa emanazione di specifici bandi.

- b) Interventi **indiretti**: contributi per iniziative promosse da terzi.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI E INIZIATIVE AMMISSIBILI

Fatte salve le disposizioni, anche derogatorie, previste negli articoli riguardanti le specifiche tipologie di intervento, possono accedere agli interventi della Camera di Commercio:

- a) enti pubblici, organismi di diritto pubblico o a prevalente capitale pubblico;
- b) organismi privati portatori di interessi diffusi sia del sistema delle imprese sia di componenti della società civile quali: associazioni imprenditoriali, enti e organizzazioni private senza scopo di lucro, organismi del privato sociale (ONLUS) e di rappresentanza dei lavoratori;
- c) singole imprese, o loro consorzi, esclusivamente per la partecipazione a specifiche iniziative direttamente promosse e organizzate dall'Ente camerale o da organismi partecipati o convenzionati o come beneficiari di specifici bandi a favore delle imprese secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Per gli interventi indiretti qualora all'atto della presentazione della domanda di contributo, i soggetti di cui al comma precedente, lettere a) e b), indichino che, per la realizzazione delle iniziative proposte, intendono avvalersi di un ente o società strumentale di emanazione della propria struttura, quest'ultimo, oltre all'attuazione dell'iniziativa, curerà anche la rendicontazione della stessa e potrà essere autorizzato a riscuotere il contributo camerale. Al di fuori di queste ipotesi non sarà possibile erogare il contributo camerale a soggetti diversi da quelli destinatari del provvedimento di concessione.

Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti che al momento della presentazione non siano in regola con il pagamento del diritto annuale. L'ufficio istruttore procede a richiedere la regolarizzazione delle posizioni irregolari dando un congruo termine, decorso il quale, in mancanza della regolarizzazione, le istanze pervenute non saranno prese in considerazione.

Sono altresì inammissibili i soggetti che non rispettino le condizioni stabilite dall'art. 4



comma 6 del DL 95/2012.

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la Camera si riserva la facoltà di revocare il beneficio concesso qualora, su segnalazione degli organi competenti alla vigilanza, vengano accertate gravi e palesi violazioni alla normativa stessa.

SEZIONE II – INTERVENTI DIRETTI

Art. - 6 PROGETTI DIRETTI DESTINATI AL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA ORGANIZZATI E ATTUATI DIRETTAMENTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO

La partecipazione da parte di terzi ai progetti di cui al presente articolo è disciplinata da appositi avvisi emanati dal Dirigente competente.

Il Dirigente competente, sulla base degli indirizzi generali ricevuti dalla Giunta, approva l'avviso rivolto alla platea dei beneficiari ammissibili in relazione alla tipologia di intervento che si intende realizzare e ne dà pubblicità mediante il sito internet camerale o gli ulteriori strumenti di divulgazione ritenuti opportuni in relazione alle specifiche finalità perseguite.

Nell'avviso, salvo ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore, dovrà essere assicurata almeno l'indicazione:

- a) dei criteri per l'ammissibilità e per la valutazione delle domande;
- b) dell'eventuale concessione della possibilità di regolarizzare il diritto annuale non pagato;
- c) del Regolamento UE di riferimento per il rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, ove applicabile.

Nell'avviso si possono prevedere ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle disciplinate dal presente regolamento.

Il Dirigente provvede, ove necessario, a nominare apposita Commissione di valutazione composta da dipendenti camerale.

La partecipazione delle imprese, in qualità di beneficiarie degli interventi, a progetti di sostegno dell'economia organizzati e attuati direttamente dalla Camera e da cui derivi un vantaggio economicamente apprezzabile è rilevante ai fini degli aiuti di stato ed è regolata secondo quanto indicato dall'art.1.

La Camera di Commercio al momento dell'apertura dei termini per la partecipazione all'iniziativa o comunque prima dell'ammissione, comunica una stima del vantaggio economico di cui beneficerà ciascuna impresa aderente.



A conclusione dell'iniziativa la Camera provvede a comunicare alle imprese partecipanti la misura esatta del vantaggio economico.

In generale, salvo decisioni motivate nella deliberazione della Giunta camerale, non vengono sostenuti costi per viaggio, vitto e soggiorno delle imprese partecipanti.

Art. 7 - CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE PREVIA EMANAZIONE DI SPECIFICI BANDI

La concessione di contributi diretti alle imprese viene disciplinata dagli specifici bandi.

Il Dirigente competente, sulla base degli indirizzi generali ricevuti dalla Giunta, approva il bando (o avviso) rivolto alla platea di beneficiari ammissibili in relazione alla tipologia di intervento che si intende realizzare e ne dà pubblicità mediante il sito internet camerale o gli ulteriori strumenti di divulgazione ritenuti opportuni in relazione alle specifiche finalità perseguite.

Nei bandi (o avvisi) alle imprese, salvo ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore, dovrà essere assicurata almeno l'indicazione:

- a) del limite di spesa globale, fissato dalla Giunta camerale, entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio camerale;
- b) dei criteri per l'ammissibilità e per la valutazione delle domande;
- c) l'eventuale concessione della possibilità di regolarizzare il diritto annuale non pagato;
- d) del Regolamento UE di riferimento per il rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato.

Nel bando (o avviso), si possono prevedere ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle disciplinate dal presente regolamento.

Il Dirigente provvede, ove necessario, a nominare apposita Commissione di valutazione composta da dipendenti camerale.

SEZIONE III – INTERVENTI INDIRETTI

ART. 8 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOSSE DA TERZI

La Giunta camerale annualmente, in sede di approvazione del programma di interventi, decide circa l'opportunità di prevedere contributi economici a favore di iniziative di promozione economica e territoriale organizzate dagli organismi, di cui all'art. 5, 1° comma, lettere a) e b) del presente regolamento.

La concessione di tali contributi avviene previa emanazione di uno o più bandi da parte del Dirigente competente secondo le disposizioni successive.



Non sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti:

- a) finalizzati al solo funzionamento degli enti e organismi richiedenti il contributo;
- b) non aperti a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza o meno all'organismo richiedente il contributo camerale, qualora l'iniziativa preveda il coinvolgimento di imprese fra i beneficiari;
- c) già realizzati, anche solo parzialmente, salvo motivata indicazione da parte della Giunta camerale.

Il contributo camerale può essere concesso per un importo massimo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e, comunque, in misura non superiore al disavanzo previsto, al netto del contributo camerale.

Il contributo può essere concesso solo al soggetto che realizza l'iniziativa e non a favore di quello che si limita alla concessione di un sostegno economico-finanziario alla stessa iniziativa.

ART. 9 - FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO INDIRETTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

I soggetti che intendono ottenere contributi per il sostegno di una propria iniziativa, in presenza di Bandi aperti, debbono presentare domanda alla Camera di Commercio nei termini e con le modalità previsti dal bando di partecipazione.

Nei bandi, salvo ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore, dovrà essere assicurata almeno l'indicazione:

- a) del limite di spesa globale, fissato dalla Giunta camerale, entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio camerale;
- b) dei criteri per l'ammissibilità e per la valutazione delle domande;
- c) del Regolamento UE di riferimento per il rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- d) il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di contributo.

Nel bando si possono prevedere ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle disciplinate dal presente regolamento.

In allegato allo stesso verrà predisposta la modulistica che i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente utilizzare per la presentazione delle domande di contributo e delle rendicontazioni delle iniziative finanziate.

La Giunta camerale provvede a nominare apposita Commissione di valutazione composta da cinque componenti.



Il Bando di partecipazione nello stabilire i criteri di ammissibilità e valutazione delle domande dovrà tenere conto dei seguenti principi:

- coerenza dell'iniziativa con le linee programmatiche approvate dalla Camera di Commercio;
- positiva ricaduta attesa sul sistema economico provinciale;
- completezza e qualità della progettazione dell'iniziativa;
- adeguatezza della struttura proponente rispetto all'iniziativa proposta;
- trasversalità dell'iniziativa, con il coinvolgimento di più enti/organismi.

La Giunta camerale in sede di decisione circa il finanziamento degli interventi da realizzare può stabilire criteri ulteriori rispetto a quelli enunciati nel presente regolamento.

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere unicamente spedite tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.

Il Dirigente competente, con proprio provvedimento, può limitare o modificare le modalità di presentazione ammesse in relazione all'evoluzione tecnologica e normativa in tema di comunicazione fra cittadini e pubbliche amministrazioni. Della modifica verrà data notizia nell'apposita sezione del sito internet riservata agli interventi indiretti.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore dell'iniziativa, su apposito modulo predisposto secondo le disposizioni del presente Regolamento, deve contenere:

- a) la denominazione, la sede, il codice fiscale e l'eventuale Partita IVA del soggetto richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, in cui siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che dovranno comportare la riqualificazione, il rilancio o comunque la promozione dell'economia locale;
- c) il piano finanziario debitamente firmato delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
- d) la misura del contributo richiesto alla Camera di Commercio che non potrà eccedere il 50% del totale dei costi previsti per l'iniziativa e, comunque, potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite a consuntivo;
- e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di



inammissibilità del beneficio.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio competente cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'Ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario, il responsabile provvede alla richiesta di elementi informativi e documentazione integrativa fissando un termine non superiore a 30 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione a pena di improcedibilità. Completata l'istruttoria l'Ufficio trasmette gli atti alla Commissione per la valutazione delle domande pervenute. All'esito dei lavori, la Commissione trasmette la graduatoria al Dirigente competente per gli atti conseguenti.

Art.11 - Spese ammissibili, non ammissibili, non inerenti

Ai fini della classificazione delle spese per iniziative e progetti di promozione economica e territoriale si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio.

Spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni.

Spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Le **spese ammissibili** sono in generale le spese che sono strettamente inerenti la realizzazione dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo e che sono adeguatamente documentate.

Si precisa inoltre che:

- a) Sono ammissibili le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, spese telefoniche, affitto sede ecc.), sostenute dal soggetto attuatore, nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- b) Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi



espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

- c) le spese per degustazioni con finalità promozionali;
- d) le spese relative all'organizzazione di coffee break e buffet solo esclusivamente nel caso in cui l'iniziativa consista in un convegno o congresso e comunque nel limite max del 30% degli altri costi ammissibili. Questi costi, se sostenuti per iniziative diverse da convegni e congressi o per la parte che eccede la percentuale ammessa del 30% in caso di convegni e congressi, si considerano non ammissibili e concorrono alla diminuzione delle entrate.

Non sono ammissibili, e quindi, non danno luogo ad alcun contributo camerale ma, se correttamente rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni:

- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, salvo il caso in cui con decisione motivata la Giunta abbia ammesso anche le iniziative già iniziate;
- le spese non documentabili o non documentate in modo fiscalmente regolare;
- spese di rappresentanza (omaggi, gadget, cene di gala, ecc);
- spese di ristorazione;
- spese relative a coffee-break, buffet, ecc. sostenute nell'ambito di convegni e/o congressi che superano il limite massimo del 30% degli altri costi ammissibili, di cui al precedente punto d).

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- a) spese per acquisto di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- b) spese generali e spese per eventuale personale dipendente dell'organismo gestore dell'iniziativa in misura superiore al 20% degli altri costi ammissibili;
- c) costi per contratti di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio non comprovati da contratti specifici e per la parte eccedente il limite del 20% degli altri costi ammissibili nel caso in cui siano comprovati da contratti specifici;
- d) imposte e tasse, ad esclusione delle tasse di affissione, dei diritti S.I.A.E., dell'IVA indetraibile;
- e) spese fatturate:
 - da imprese o altri soggetti giuridici di cui è socio /consorziato o abbia il



- controllo il soggetto beneficiario;
- da imprese o altri soggetti che posseggono quote societarie/siano consorziati del soggetto attuatore o lo controllino;
 - da amministratori e dipendenti del soggetto beneficiario.

I costi non inerenti l'iniziativa finanziata non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. In sede di istruttoria di rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra il totale delle entrate dichiarate e i costi rendicontati non ammissibili in base al presente regolamento.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate, considerate ai sensi del precedente comma, superiori alla spesa totale ammissibile.

Tutte le entrate e tutte le spese inerenti l'iniziativa finanziata dovranno far capo al soggetto attuatore previsto nel progetto presentato.

I progetti finanziati non possono essere in nessun caso sostituiti con iniziative diverse.

I bandi per l'assegnazione di contributi a progetti di promozione economica e territoriale potranno prevedere ulteriori esclusioni di spese o soggetti ammessi a contributo.

ART. 13 - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso sono stabiliti con provvedimento del Dirigente competente, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, sulla base di apposita graduatoria emanata a seguito della valutazione delle domande pervenute ai sensi del Bando. Del provvedimento verrà data pubblicazione sul sito web camerale.

Nel provvedimento di concessione verranno indicati:

- a) l'importo del contributo e il soggetto beneficiario;
- b) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese relative all'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) a e) del successivo art. 15;
- c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come ad esempio la pubblicità del finanziamento camerale e, in genere, ogni elemento che verrà ritenuto utile ai fini del pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.



Il Dirigente competente o un suo delegato dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta concessione del contributo, precisandone il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'Ufficio competente la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Il termine può essere prorogato con lettera/atto del Dirigente su richiesta motivata degli interessati da presentarsi prima della scadenza dei termini di rendicontazione.

In caso di mancata concessione del contributo, il Dirigente competente o suo delegato procederà ad informare il soggetto richiedente.

Art. 14 - EVIDENZA DEL CONTRIBUTO CAMERALE

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli, ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale, nell'ultima versione disponibile, e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Perugia".

La mancata esposizione del logo camerale sulla documentazione prodotta per l'iniziativa finanziata comporterà in sede di liquidazione una decurtazione del contributo spettante, nella misura che verrà stabilita dal Bando dirigenziale e comunque non superiore al 50% dell'ammontare concesso. L'apposizione del logo camerale dovrà rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio di Perugia, approvato con delibera del Consiglio n. 21 del 27.10.2015 e s.m.i.

Nel caso in cui la Giunta decida, per motivate ragioni, di estendere i benefici anche a iniziative già svolte si potrà prescindere per queste ultime dal requisito di cui al presente articolo, demandando al Dirigente competente le decisioni in merito.

ART. 15 - CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA SOVVENZIONATA. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Entro il termine fissato nella comunicazione di concessione, il soggetto attuatore dell'iniziativa finanziata da parte della Camera di Commercio, deve inviare la domanda di liquidazione secondo la modulistica predisposta a corredo del bando, insieme alla seguente documentazione di rendiconto:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea



- documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati positivi conseguiti sul piano della promozione economica e/o territoriale della provincia;
- b) il rendiconto analitico, redatto in carta intestata, delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, con elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa, del quale si attesti la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000;
 - c) le copie dei documenti di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.) laddove richiesti, dei quali si attesti, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, la conformità all'originale;
 - d) nel caso in cui il contributo camerale non superi il 10% del totale delle spese sostenute per l'iniziativa oppure l'importo complessivo del contributo stesso non superi la somma di € 3.000,00, si potrà non richiedere la documentazione di cui al punto c) e per comprovare le spese sostenute sarà sufficiente la presentazione del rendiconto di cui al punto b) purché in esso siano riportati gli estremi dei documenti giustificativi delle spese oppure sia accompagnato da copia dei registri contabili e/o extracontabili dell'organismo che realizza l'iniziativa;
 - e) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione della normativa antimafia e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti.

Nei casi in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia presentato dichiarazione sostitutiva, la Camera di Commercio potrà procedere ad idoneo controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in base a quanto previsto dal DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Pervenuta la documentazione, l'Ufficio camerale competente ne verifica la completezza e il contenuto, richiedendo eventualmente le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti, la mancata risposta dell'interessato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Ove l'iniziativa realizzata si sia discostata in maniera sostanziale in termini di attività svolte da quella approvata, il contributo verrà revocato. Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate e lo scostamento sia superiore al 25% rispetto a quelle indicate nella domanda, in sede di liquidazione, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Su richiesta del soggetto beneficiario, potrà essere disposta la liquidazione parziale del contributo camerale nei seguenti modi:

- a titolo di acconto, previa presentazione della documentazione attestante lo stato di avanzamento lavori in conformità a quanto previsto al precedente comma 1 e in



proporzione a detto stato di avanzamento;

- a titolo di anticipo, nella misura massima del 50%, dietro presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria per un importo pari all'anticipo richiesto.

Nel caso in cui sia trascorso il termine fissato nella comunicazione di concessione senza che la rendicontazione sia stata inviata e non sia stata concessa una proroga, l'Ufficio provvederà ad inviare, tramite Raccomandata A.R. o tramite PEC, una lettera per sollecitare la trasmissione della documentazione necessaria. Il mancato invio, senza giustificato motivo, della rendicontazione richiesta entro 30 gg dal ricevimento del sollecito determinerà la revoca del contributo, che verrà disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento. Nel caso in cui venga erogato un contributo superiore a €150.000,00 (o diverso limite previsto dalle specifiche norme applicabili) verrà richiesta alla Prefettura apposita certificazione antimafia riguardante il soggetto beneficiario.

La Giunta camerale, su proposta della Commissione di valutazione, provvede annualmente all'individuazione delle iniziative beneficiarie del contributo da sottoporre a verifica, pari al 10% delle iniziative beneficiarie del contributo camerale, al fine di valutare le ricadute sul territorio di tali iniziative finanziate dalla Camera di Commercio. Idoneo personale, pertanto, verrà inviato ad effettuare delle verifiche durante lo svolgimento delle iniziative individuate e l'esito di tali verifiche costituirà documento di valutazione per la programmazione degli interventi promozionali da realizzare in futuro.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, la Giunta camerale può, osservando le procedure stabilite dalla legge, nonché nel rispetto delle normative vigenti, disciplinare specifiche questioni in materia di concessioni di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari purché le decisioni adottate non contrastino con le disposizioni del presente Regolamento e non comportino modificazioni dello stesso.